GIACOMO D'ANGELO

Vadimonium e cautio se exhibiturum in D. 2.9.2.1 (Paul. 6 ad ed.)

Estratto dagli ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

(AUPA)

Volume LVIII (2015)



ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO

università degli studi di Palermo (AUPA)

Direttori Gianfranco Purpura Giuseppe Falcone

COMITATO SCIENTIFICO

Giuseppina Aricò Anselmo Palermo Christian Baldus Heidelberg Jean-Pierre Coriat Paris Lucio De Giovanni Napoli Oliviero Diliberto Roma Matteo Marrone Palermo Ferdinando Mazzarella Palermo Enrico Mazzarese Fardella Palermo Javier Paricio Madrid Beatrice Pasciuta Palermo Salvatore Puliatti Parma Raimondo Santoro Palermo Mario Varvaro Palermo Laurens Winkel Rotterdam

Comitato di redazione

Monica De Simone (*coordinamento*), Giacomo D'Angelo, Salvatore Sciortino, Francesca Terranova

Via Maqueda, 172 - 90134 Palermo - e-mail: redazioneaupa@unipa.it

INDICE DEL VOLUME

Articoli

P. Cerami, <i>Tabernae librariae</i> . Profili terminologici, economici e giuridici del commercio librario e dell'attività editoriale nel mondo romano	9
G. FALCONE, La trattazione di Gai 3.140-141 sul <i>pretium</i> nella compravendita, tra ' <i>regulae</i> ' e <i>ius controversum</i>	37
O. LICANDRO, ' <i>Restitutio rei publicae</i> ' tra teoria e prassi politica. Augusto e l'eredità di Cicerone	57
S. Longo, Il credito del servus nei confronti di un extraneus: 'naturale' creditum?	131
C. Russo Ruggeri, <i>Lex Cornelia iudiciaria</i> e pentitismo	177
S. Sciortino, Denegare iudicium e denegare actionem	197
Note	
G. Aricò Anselmo, Dal Foro al Comizio. Un amichevole confronto di idee	241
G. D'Angelo, Vadimonium e cautio se exhibiturum in D. 2.9.2.1 (Paul. 6 ad ed.)	253
M. MIGLIETTA, Per uno studio palingenetico di B. 60.3: il contributo dei commentari bizantini ad C. 3.35	
Varie	
O. DILIBERTO, Una sconosciuta monografia palermitana sulla palingenesi delle XII Tavole (e un curioso caso di omonimia)	291
G. FALCONE, 'Fabulis', non 'tabulis', in cost. Imperatoriam 3	301
J.H.A. LOKIN - B.H. STOLTE, <i>In memoriam</i> Nicolaas van der Wal	313

GIACOMO D'ANGELO (Università di Palermo)

Vadimonium e cautio se exhibiturum in D. 2.9.2.1 (Paul. 6 ad ed.)

VADIMONIUM E CAUTIO SE EXHIBITURUM IN D. 2.9.2.1 (PAUL. 6 AD ED.)

- 1. Limitiamo questo breve intervento, nel quadro di più ampi studi che abbiamo in corso sul tema delle azioni nossali, all'esame di un problema specifico sollevato da:
- D. 2.9.2.1 (Paul. 6 ad ed.): Si absens sit servus, pro quo noxalis actio alicui competit: si quidem dominus non negat in sua potestate esse, compellendum putat Vindius vel iudicio eum sisti promittere vel iudicium accipere, aut, si nolit defendere, cauturum, cum primum potuerit, se exhibiturum rell.

Paolo prendeva in considerazione l'ipotesi in cui, assente *in iure* lo schiavo accusato di un delitto, ¹ il suo *dominus* avesse risposto positivamente alla *interrogatio* c.d. '*de potestate*' (o '*an servus in potestate eius sit*' o '*an servum in potestate habeat*').²

Come è noto, circa il significato da attribuire a 'potestas' in questa interrogatio, la dottrina si è divisa fondamentalmente in due orientamenti.

Da una parte,³ si è ritenuto che il termine in questione alludesse a un potere complesso sullo schiavo, risultante dall'unione di un elemento giuridico (il *dominium ex iure Quiritium* o altre situazioni ad esso equiparate agli effetti della legittimazione passiva alle azioni nossali) e di un elemento di fatto (la disponibilità materiale del servo).

- ¹ O. Lenel, *Nachträge zum Edictum Perpetuum*, in ZSS 20, 1899, 7 nt. 1, proponeva di espungere come giustinianea, sia pure giudicandola «sachlich ... correct», l'intera frase '*Si absens-competit*'. Che all'assenza *in iure* del servo, tuttavia, Paolo dovesse fare esplicito riferimento non ci sembra dubbio in considerazione della restante parte del passo (che abbiamo omesso di trascrivere in quanto non strettamente rilevante per il nostro discorso), e segnatamente del suo ultimo segmento (*sed si servus praesens est* rell.), in cui si contrappone all'ipotesi dell'assenza quella della presenza *in iure* dello schiavo. Sulle orme di Lenel, ma solo parzialmente, P. Krüger, *Dig. ad h.l.*, che si limitava a uncinare le parole '*pro quo-competit*', in ciò seguito da F. De Visscher, *Le régime romain de la noxalité*. *De la vengeance collective a la responsabilité individuelle*, Bruxelles 1947, 276 nt. 50.
- ² Troppo sottile ci pare l'esegesi di H.-D. Spengler, *Studien zur interrogatio in iure*, München 1994, 89, 99, il quale, facendo leva sul fatto che Paolo scrive '*si quidem dominus non negat* rell.', vorrebbe distinguere fra il caso in cui il convenuto non negasse e quello in cui ammettesse di avere il servo *in potestate*.
- ³ Cfr. P.F. Girard, Les actions noxales, in NRHDFE 11, 1887, 427 ss. (= Mélanges de Droit romain, II, Paris 1923, 328 ss.); C. Sanfilippo, Interrogatio in iure (Profilo storico), in Il Circolo Giuridico 10.1, 1939, difficilmente reperibile, ma ripubblicato con l'aggiunta di una Postilla in Scritti Jovene, Napoli 1954, 652 ss.; G.L. Falchi, Ricerche sulla legittimazione passiva alle azioni nossali. Il possessore di buona fede del servo, Milano 1976, 149 ss. (con la marcata accentuazione di un 'carattere processuale' della potestas).

G. D'Angelo [p. 253-260]

Dall'altra, corrispondente ormai alla *communis opinio*, ⁴ si è ristretto invece il valore di *potestas* a quello della mera disponibilità materiale dello schiavo e si è pensato che, nel caso in cui questi non fosse presente *in iure*, si facesse luogo a due *interrogationes* distinte, una sul *dominium* e l'altra sulla *potestas*, ovvero a una sola *interrogatio* volta ad accertare a un tempo entrambe queste situazioni.

Anche senza addentrarci in tale disputa, tuttavia, è sufficiente ai nostri fini fissare un punto che non può essere in discussione: nella fattispecie descritta nel passo in commento, il convenuto, in quanto da un lato viene qualificato *dominus* e dall'altro si suppone avere risposto positivamente all'*interrogatio de potestate*, non poteva in ogni caso che avere dichiarato sia di essere proprietario sia di avere la disponibilità materiale del servo.

Ebbene, su questo presupposto, lo stesso convenuto – a parere di Vindio, citato da Paolo – avrebbe dovuto tenere⁵ uno dei tre seguenti comportamenti: a) o prestare il *vadimonium* nossale (*iudicio eum sisti promittere*),⁶ cioè promettere di esibire lo schiavo⁷ a una certa data e '*in eadem causa*';⁸ b) o accettare la formula (*iudicium accipere*), così assumendo la difesa del servo; c) o garantire di esibire quest'ultimo il prima possibile (*cauturum, cum primum potuerit, se exhibiturum*) laddove non volesse difenderlo (*si nolit defendere*).

Mentre l'ipotesi b) però non dà luogo a difficoltà, problematico è il rapporto fra le ipotesi a) e c). Sul punto, in dottrina, onon si è ancora pervenuti a una soluzione pacifica, sicché non ci sembra inutile riprendere la questione per cercare di fare maggiore chiarezza.

- 2. Per il Pugliese la *cautio cum primum potuerit se exhibiturum*¹⁰ non sarebbe stata che un'esplicazione del contenuto del *vadimonium* fornita dallo stesso Vindio o da un glossatore postclassico.¹¹
- ⁴ V. per tutti M. Kaser-K. Hackl, *Das römische Zivilprozessrecht*², München 1996, 254 s., 278 s., con ampie indicazioni bibliografiche.
- ⁵ Sotto la minaccia di una sanzione non altrimenti precisata e in dottrina discussa, ma alla quale comunque fa pensare l'uso di *compellere*.
- ⁶ Per la probabile interpolazione delle parole '*iudicio eum sisti*' in luogo di '*vadimonium*' v. per tutti O. LENEL, *Palingenesia Iuris Civilis*, I, Leipzig 1889, rist. Graz 1960, Paul. 153, col. 976 nt. 3; Id., *Nachträge*, cit., 7.
- ⁷ Secondo l'opinione prevalente, a cui aderiamo (v. G. D'ANGELO, *Vadimonium nossale ed exhibitio 'in eadem causa'*, in RIDA 62, 2015, nt. 8, in corso di stampa), esibire lo schiavo equivaleva a procurarne la presenza *in iure*.
- ⁸ Per il significato di questa previsione edittale, ricordata in D. 2.9.1 pr. (Ulp. 7 *ad ed.*), ci permettiamo di rinviare al contributo citato nella precedente nota.
- ⁹ Per una rassegna della letteratura essenziale in argomento v. T. GIMÉNEZ-CANDELA, *El régimen pretorio subsidiario de la acción noxal*, Pamplona 1981, 193 s.
 - ¹⁰ D'ora innanzi, per ragioni di comodità espositiva, parleremo semplicemente di 'cautio'.
- ¹¹ G. Pugliese, Appunti in tema di azioni nossali, in Scritti Carnelutti, II, Padova 1950, 126 s. (= Scritti giuridici scelti, I, Napoli 1985, 462 s., da cui le successive citazioni): «L'unica soluzione probabile, a mio giudizio, è che il vadimonium e la cautio se exhibiturum fossero la stessa cosa, ossia che la garanzia di esibizione fosse prestata col vadimonium e che il giurista, o forse un glossatore postclassico, spiegasse la portata del vadimonium col ravvisarvi una cautio se exhibiturum (infatti il vadimonium determinava un obbligo di exhibere lo schiavo: Ulp. D. 2,9,1 pr.); tale spiegazione, nel rimaneggiamento che il passo ha visibilmente

Senonché, in un simile ordine di idee, bisognerebbe spiegare perché mai l'ipotesi della *cautio* non sia stata introdotta immediatamente dopo quella del *vadimonium* e venga per di più rappresentata come a questa alternativa (*aut*), quando invece avrebbe dovuto illustrarne la 'portata'. Certo, non potremmo credere che Vindio o anche un glossatore postclassico non fossero in grado di esprimere coerentemente il loro pensiero, e dovremmo allora orientarci per una qualche alterazione testuale che avrebbe finito per smarrire la presunta identità fra *vadimonium* e *cautio*.

Una siffatta congettura, che pure il Pugliese sembrava avanzare¹², poggerebbe però su basi troppo deboli: le critiche mosse al passo dal Beseler,¹³ a cui lo studioso torinese si richiamava a sostegno della sua diagnosi di rimaneggiamento, sono state da tutti rigettate come arbitrarie¹⁴; e «i due *vel*, seguiti poi da un '*aut*', e il mutamento sintattico (dall'infinito presente retto da '*compellendum*' all'infinito futuro retto da '*putat*')»¹⁵ sono indizi al più meramente formali, che non ci pare possano infirmare la sostanza del testo. E del resto, a quale scopo il passo sarebbe stato manipolato?

Senza considerare, infine, che la spiegazione del Pugliese urta contro un'altra difficoltà che egli stesso non mancava di avvertire: quella «costituita dalle parole 'quam primum potue-rit', poichè nel vadimonium l'esibizione dello schiavo era promessa per una data fissa, mentre quelle parole lascerebbero intendere che nella cautio una simile indicazione mancasse». ¹⁶

Il Pugliese riteneva di poter superare l'ostacolo interpretando le parole suddette nel senso che il convenuto avrebbe dovuto promettere con la *cautio* non di esibire lo schiavo 'quanto prima possibile', bensì di esibirlo a una data fissa che fosse la 'più vicina possibile'. Ma non è questo ai nostri occhi se non l'estremo, ingegnoso tentativo di salvare una tesi per lo meno audace. ¹⁷

subito e che bene ha notato il Beseler, è venuta ad apparire come una terza possibilità offerta al convenuto». Sulla scia del Pugliese (di cui v. pure *Il processo civile romano*, II.1, Milano 1963, 409) M. MARRONE, *Actio ad exhibendum*, in AUPA 26, 1957, 243 nt. 184, e M. BRUTTI, *Il 'vadimonium' nelle azioni nossali*, in RISG 14, 1970, 269 s., entrambi propensi per l'ipotesi di un intervento postclassico, nonché I. BUTI, *Il 'praetor' e le formalità introduttive del processo formulare*, Napoli 1984, 332 e nt. 81. A un risultato non dissimile, poi, perveniva già J.C. NABER, *De vindicibus et defensoribus*, in Mnemosyne 21, 1893, 381 s., il quale, nella convinzione che «Voluit ... Vindius, postquam indicavit cautionis genus, significare, quomodo concipienda esset stipulatio», e che sarebbero stati più tardi i compilatori giustinianei a deformare il pensiero del giurista, proponeva la seguente restituzione: ... *compellendum Vindius putat vel iudicio eum sisti promittere, vel iudicium accipere (ut) si nolit eum defendere (caveat), cum primum potuerit se exhibiturum*». Una siffatta ricostruzione, comunque, presta il fianco a obiezioni analoghe a quelle che nel testo ci accingiamo a rivolgere all'interpretazione del Pugliese, per cui possiamo fare a meno di confutarla specificamente.

- 12 V. la nota precedente.
- ¹³ G. Beseler, Romanistische Studien, in ZSS 46, 1926, 107.
- ¹⁴ Basti rinviare a F. De Visscher, *Le régime*, cit., 276 nt. 50, il quale, nel prendere in esame il nostro brano, già scriveva: «Je ne crois pas nécessaire de discuter ici les remaniements proposés à ce texte par Beseler» (con rinvio allo scritto citato nella precedente nota).
 - ¹⁵ G. Pugliese, *Appunti*, cit., 462 s. nt. 3.
- ¹⁶ G. Pugliese, *Appunti*, cit., 463, che certo per una svista (peraltro sostanzialmente irrilevante) scriveva 'quam' anziché 'cum' primum potuerit, come invece si legge nel testo.
- ¹⁷ Critica nei confronti del Pugliese anche T. GIMÉNEZ-CANDELA, *El régimen*, cit., 193 s.; EAD., *Notas en torno al 'vadimonium'*, in SDHI 48, 1982, 159.

G. D'Angelo [p. 253-260]

Invero, stando al testo, che ci appare genuino, non può essere per noi dubbio che la *cau*tio e il *vadimonium* – come pensano anche i più ¹⁸ – fossero mezzi in sé distinti.

A tale conclusione non crediamo si possa opporre che la stessa *cautio*, al pari del *vadimonium*, doveva presumibilmente obbligare il promittente a esibire lo schiavo '*in eadem causa*':¹⁹ perché ciò non equivarrebbe comunque a significare «che la *cautio* era tutt'uno col *vadimonium*»,²⁰ ma semmai che si trattava di un istituto modellato su quest'ultimo, con il quale però non si confondeva. Il problema, piuttosto, è capire quando si facesse ricorso all'uno o all'altra.

3. Nel passo si dice a chiare lettere che il convenuto avrebbe dovuto prestare la *cautio* qualora non avesse voluto difendere il servo (*aut, si nolit defendere*); per cui è forza ammettere che la prestazione del *vadimonium*, come l'immediata accettazione della formula, non poteva che presupporre un'opposta volontà del *dominus* di '*defendere*' o quanto meno di non rinunciare subito a '*defendere*'. Ma se a questa elementare deduzione sono pervenuti in pratica tutti quegli studiosi che distinguono fra *vadimonium* e *cautio*,²¹ non ci sembra siano stati adeguatamente precisati gli ulteriori presupposti sottesi all'applicazione di tali mezzi: il che invece crediamo sia essenziale mettere bene a fuoco per una piena intelligenza della loro stessa distinzione.

Un primo punto da fissare è che entrambi gli istituti in esame sarebbero entrati in funzione allorché l'udienza si fosse conclusa senza che il convenuto avesse accettato la formula e neppure esibito lo schiavo.²² Quindi, data la necessità di un rinvio del procedimento, il convenuto, prima di allontanarsi dal tribunale, avrebbe dovuto prestare la *cautio* o il *vadimonium*²³ a seconda che fosse stato o no senz'altro intenzionato, rispettivamente, a rifiutare la difesa del servo.

Ciò premesso, però, bisogna esattamente intendersi sul fondamento di queste differenti determinazioni. In altri termini, occorre chiedersi: perché il *dominus* sarebbe stato tenuto a esibire lo schiavo a una data certa quando non avesse escluso di poterne assumere in seguito

- ¹⁸ Cfr., ad esempio, M. Wlassak, *Die Noxalklagen*, in *Rechtshistorische Abhandlungen* (aus seinem Nachlasse heraugegeben und bearbeitet von E. Schönbauer), Wien 1965, 229 num. 2.; W.W. Buckland, *The Roman Law of Slavery*, Cambridge 1908, 102 s., 104; F. De Visscher, *Le régime*, cit., 275, 276 nt. 50; A. Biscardi, *Lezioni sul processo romano antico e classico*, Torino 1968, 309; T. Giménez-Candela, *El régimen*, cit., 193 s., 304, 383, 409 s. num. 13; Ead., *Notas*, cit., 157, 159, 166 lett. g); H.-D. Spengler, *Studien*, cit., 90; M. Kaser-K. Hackl, *Das römische Zivilprozessrecht*², cit., 229 s. nt. 31 (come già M. Kaser, *Das römische Zivilprozessrecht*, München 1966, 169 nt. 31).
- ¹⁹ Esigenze non diverse da quelle che giustificavano tale prescrizione (cui già si è accennato supra, nt. 8) riteniamo infatti dovessero prospettarsi anche quando per il dominus si trattasse di esibire il servo 'cum primum potuerit'.
 - ²⁰ Così G. Pugliese, Appunti, cit., 463.
 - ²¹ Cfr., fra molti, gli autori già citati supra, nt. 18.
- ²² L'obbligo del proprietario, che avesse riconosciuto di avere *in potestate* il servo assente *in iure*, di esibirlo o difenderlo è chiaramente enunciato in D. 9.4.22.3 (Paul. 18 ad ed.): Dominus, qui servum in sua potestate esse confitetur, aut exhibere eum debet aut absentem defendere rell. V. pure D. 9.4.21.4 (Ulp. 23 ad ed.).
- ²³ Ciò per tutelare l'attore contro eventuali futuri fatti per lui pregiudizievoli [v. D. 2.9.1.1 (Ulp. 7 ad ed.) e D. 2.9.5 (Ulp. 47 ad Sab.)], nonché in vista della noxae deditio dello schiavo ove questi, una volta esibito, non fosse stato difeso.

la defensio e soltanto 'cum primum potuerit', invece, nel caso contrario? La risposta a tale quesito va ricercata nel fatto che le due intenzioni sopra accennate non erano che la simmetrica conseguenza, sul piano processuale, di due diverse situazioni in cui poteva trovarsi il convenuto. Ragionevolmente il dominus avrebbe accettato di difendere il servo (sempre che quest'ultimo, certo, non fosse manifestamente colpevole)²⁴solo se avesse ritenuto di poterne in concreto disporre al tempo della sentenza, ai fini di un'eventuale noxae deditio, per il caso in cui il giudice si fosse pronunciato per la condanna. Sicché il ricorso al vadimonium o alla cautio, in definitiva, doveva dipendere dalla circostanza che il proprietario si reputasse o no in grado di esibire lo schiavo a una data fissa.²⁵ Si intende infatti come, nella prima ipotesi, il dominus poteva bene impegnarsi a un'esibizione 'certo die' ed essere pure eventualmente disposto a contestare poi la lite, sapendo che comunque, anche in caso di condanna, avrebbe potuto dare a nossa lo schiavo; e come invece, nella seconda, non poteva che promettere di esibire il servo solo nel momento – a priori non precisabile – in cui ciò gli fosse stato possibile ed essere così determinato a rifiutarne la defensio (almeno finché non fosse stato certo di poter farne all'occorrenza la nosae deditio).

Resta infine da chiarire quando il convenuto, che avesse dichiarato di avere in *potestate* lo schiavo, non dovesse essere sicuro di poterlo esibire a una certa data (con conseguente applicazione della *cautio*).

Ora, di regola, doveva accadere il contrario, ma non senza possibili eccezioni. Solo per fare qualche esempio, si pensi a uno schiavo dato in sequestro in vista della risoluzione di una lite sulla sua appartenenza o per essere sottoposto a tortura;²⁶ o a un servo in procinto di intraprendere un lungo viaggio per il disbrigo di un affare urgente; o ancora a un *servus furtivus* che il suo padrone si apprestasse a perseguire presso il ladro.²⁷ È evidente che in casi del genere il *dominus* non era in grado di prevedere esattamente il momento in cui avrebbe

²⁴ V. D. 19.1.11.12 (Ulp. 32 ad ed.).

²⁵ Analogamente T. GIMÉNEZ-CANDELA, *El régimen*, cit., 194; EAD., *Notas*, cit., 159, convinta che il convenuto avrebbe prestato la *cautio* anziché il *vadimonium* quando «no podía tener certeza acerca del momento en que podría recuperar y exhibir a su esclavo». La studiosa spagnola, tuttavia, omette di evidenziare la stretta connessione esistente (che è per noi la vera chiave di interpretazione del passo) fra la volontà di rifiutare subito o no la *defensio* del servo e l'incertezza o meno di poterlo esibire a una data fissa; né precisa in quali casi (per i quali v. oltre nel testo) una siffatta esibizione potesse o no aver luogo.

²⁶ V. D. 16.3.7 pr. (Ulp. 30 ad ed.).

²⁷ Contro l'esempio che proponiamo non ci sembra costituire un ostacolo insormontabile la decisione di D. 9.4.13 (Gai. 13 ad ed. prov.), secondo cui, quando a commettere un delitto era uno schiavo posseduto in mala fede (come nel caso di un servus furtivus), passivamente legittimato all'azione nossale sarebbe stato lo stesso possessore anziché il dominus. Seppure a nostro avviso deve considerarsi autentica (in tal senso, contro i sospetti avanzati in passato da numerosi studiosi, v. anche A. Wacke, Zur Aktiv-und Passivlegitimation des gutgläubigen Sklavenbesitzers. Grenzen prozessualistischer Betrachtungsweise der römischen Rechtsquellen, in Festschrift Seidl, Köln 1975, 207 s., e G.L. Falchi, Ricerche, cit., 169 ss.), tale decisione sembra infatti esprimere più una personale e isolata opinione di Gaio che un punto di vista diffuso tra i giuristi classici. In particolare, una soluzione opposta (legittimazione passiva alle azioni nossali del dominus anziché del possessore di mala fede) a quella enunciata nel frammento in esame crediamo si possa inferire dal periodo iniziale (Quod-placet) – immune da critiche – di D. 47.2.68(67).4 (Cels. 12 dig.). Analogamente J.C. Naber, Ad noxales actiones, in Mnemosyne 30, 1902, 172, e A. Hägerström, Der römische Obligationsbegriff im Lichte der allgemeinen römischen Rechtsanschauung, I, Uppsala-Leipzig 1927, 57.

G. D'Angelo [p. 253-260]

potuto provvedere all'*exhibitio* dell'accusato, ammesso ancor prima, anzi, che fosse riuscito a recuperarlo; ma Vindio²⁸ o comunque qualche altro giurista, giudicando troppo gravosa in simili ipotesi l'imposizione del *vadimonium*, dovette trovare il rimedio: impegnare il proprietario a esibire lo schiavo '*cum primum potuerit*', senza l'indicazione di una data precisa.

²⁸ A Vindio propende propende ad ascrivere l'introduzione della *cautio* T. GIMÉNEZ-CANDELA, *El régimen*, cit., 193; EAD., *Notas*, cit., 159.



Finito di stampare nel mese di dicembre 2015 presso le Officine Tipografiche Aiello & Provenzano s.r.l. Bagheria (Palermo)